



LEGGE REGIONALE 01 Luglio 2008 n. 20

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 02/07/2008 n. 8 Parte Prima

LEGGE N.20 del 2008 - Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica del comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

1. Al comma 1 bis dell'articolo 18 della l.r. 26/1994 come modificato dall'articolo 3 della l.r. 10/2008 le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "20 per cento, arrotondato all'intero superiore".

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 10/2008)

1. L'articolo 5 della l.r. 10/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Inquadramento personale regionale)

1. E' fatta salva la posizione economica acquisita, alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dello svolgimento effettivo delle mansioni relative alla qualifica e alla categoria precedentemente posseduta da dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva per il passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale, successivamente annullata con provvedimento giurisdizionale.”.

Articolo 3

(Modifica del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2008 le parole: “,ivi compresa la somministrazione,” sono soppresse.

Articolo 4

(Modifica della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 10/2008)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 14/2007 come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 10/2008, le parole “,ovvero assunto” sono soppresse.

Articolo 5

(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 10/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 10/2008 è sostituito dal seguente:

“3. I piani e i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica

contenute nel citato d.lgs. 152/2006 ma si concludono secondo le normative regionali previgenti in materia urbanistica e di valutazione ambientale.”.

Articolo 6

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 luglio 2008

IL PRESIDENTE

Claudio Burlando

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2008

___Num:0020

___Boll__Uff__Num:8

___Boll__Uff__Anno:2008